

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1. È costituita una Società cooperativa denominata **“CLAB Società Cooperativa Sociale Laboratori Protetti Bolzano”** e nella versione abbreviata **“CLAB Società Cooperativa Sociale”**.

1.2 La società ha sede nel Comune di Bolzano.

1.3 L'organo amministrativo può deliberare di istituire o sopprimere filiali, laboratori, uffici, sezioni e recapiti altrove purché in Italia, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 2 - Durata

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dodici duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II

Scopo - Oggetto

Articolo 3 - Scopo mutualistico

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

3.2 Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa di servizi socio sanitari, formativi ed educativi in genere.

3.3 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- la gestione di laboratori protetti nella provincia di Bolzano, con particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili, invalide, appartenenti alle categorie svantaggiate, anziane;
- la gestione di terapie di riabilitazione fisica, psichica e neuro-sensoriale;
- la gestione di attività di formazione per il reinserimento delle persone svantaggiate nell'attività produttiva;
- la gestione di laboratori di legatoria;
- la gestione di laboratori grafici;
- la gestione di laboratori indirizzati ad attività di natura manuale, artigianale in genere;
- la gestione di casa editrice;
- la gestione di servizi socio sanitari;

Sono destinatari (ancorché in via non esclusiva) dei servizi svolti dalla Cooperativa le persone che siano:

- invalide o disabili;
- in situazioni di difficoltà psico fisica e/o sociali;
- persone appartenenti a categorie socialmente svantaggiate.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa può assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545septies del codice civile.

Titolo III

Soci operatori

Articolo 5 - Soci operatori ordinari

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di socio le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato spontaneamente e non, in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni di quest'ultimi, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali;

b) coloro che possono ed intendono contribuire in modo significativo allo sviluppo della cooperativa ed alle sue attività sociali, anche prestando attività di lavoro remunerato con un elevato apporto di tecnica professionale, ovvero di idee, di progettazione e di tempo disponibile;

5.3 Possono essere altresì soci, le persone giuridiche i cui scopi ed interessi siano coerenti con l'attività economica e con le finalità sociali della cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo 6 - Categoria speciale di soci cooperatori

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa;

I suddetti soggetti possono altresì rientrare nella categoria di coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato supporto, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio – assistenziale, i quali siano interessati all'attività della cooperativa in quanto beneficiari.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le modalità di pagamento della quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545*bis* del Codice Civile per la durata prevista dall'art. 2527 u.c. c.c..

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita

domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dei requisiti di cui all'art. 5.2;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) le motivazioni e gli interessi economico/sociali che giustificano l'adesione alla cooperativa.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, e sono rappresentati da quote del valore nominale di € 50,00.

8.2 Ogni socio cooperatore ordinario può sottoscrivere solo una quota di € 50,00.

Ogni socio cooperatore ordinario persona giuridica può sottoscrivere fino a 10 quote.

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

8.4 Ogni socio, versa altresì il sovrapprezzo se dovuto, ai sensi dell'art. 10.1 lettera a).

Articolo 9 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

9.1 Le quote dei soci cooperatori ordinari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute a terzi a qualunque titolo con effetto verso

la Società.

Articolo 10 - Obblighi del socio

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

— della quota di capitale sociale sottoscritto;

— dell'eventuale diritto di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

— dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle delibere o decisioni adottate dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con comunicazione scritta alla Cooperativa.

Articolo 11 - Diritti dei soci

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 12 - Perdita della qualità di socio

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 13 - Recesso del socio

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) per volontà espressa per tutti coloro che abbiano compiuto i sessanta anni;

13.2 Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa per iscritto, anche su appositi moduli predisposti dall'organo amministrativo.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 42.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 14 - Esclusione

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre di attivare le procedure di cui all'art. 42, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 15 - Liquidazione

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,

qualora sussista nel patrimonio della Società.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto mutualistico.

Articolo 16 - Morte del socio

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno solo il diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata dell'eventuale sovrapprezzo versato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato l'evento.

Articolo 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1 lett. "b" ed "e", oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dell'eventuale sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto se hanno accettato l'eredità.

Art. 18 - Trattamento economico normativo dei soci lavoratori

18.1 Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

18.2 In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai

minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

18.3 Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato,

il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe, tenuto conto dell'attività di carattere sociale e mutualistico che la cooperativa svolge.

18.4 Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di risanamento e riavviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, dei soci lavoratori, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 19) Finanziamenti dei Soci

19.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

19.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate solamente per la copertura di eventuali perdite ovvero destinate al potenziamento delle strutture aziendali.

19.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 codice civile.

19.4 Salvo diversa decisione dell'organo amministrativo, i finanziamenti a restituzione saranno considerati infruttiferi se eseguiti da tutti i soci, mentre in caso contrario, essi saranno considerati fruttiferi ed il loro saggio d'interesse non potrà in ogni caso mai essere inferiore a quello legale.

19.5 L'entità delle garanzie eventualmente richieste ai soci s'intendono anch'esse proporzionali alle rispettive quote di partecipazione e s'intendono prestate senza corrispettivo, qualora tutti i soci vi abbiano aderito; in caso contrario, il socio garante ha diritto ad un corrispettivo normalmente praticato in casi similari dagli Istituti di credito.

Art. 20) Strumenti finanziari

20.1 Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 c.c..

20.2 In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso .

20.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

20.4 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Titolo IV

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 21 - Elementi costitutivi

21.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito da quote, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ordinari e speciali;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 22.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

21.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

21.3 Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori ordinari e quelli inseriti nelle categorie speciali durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 22 - Bilancio di esercizio

22.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

22.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

22.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

22.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

22.6 L'assemblea dei soci che approva il bilancio, delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) il residuo al fondo di riserva statutaria o a riserva indivisibile, in conformità alle decisioni dei soci o per norma di legge.

Articolo 23 - Ristorni

23.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

23.2 L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta.

23.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo V

Assemblea dei soci. Competenze e modalità di gestione

Articolo 24 – Assemblea dei Soci

24.1 I soci riuniti in forma assembleare decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- g) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

24.3 Le decisioni dei soci avvengono solamente in forma collegiale.

Articolo 25 – Modalità di convocazione dell'assemblea

25.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

25.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con comunicazione scritta, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, avviso fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

25.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

25.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 26 - Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi

26.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

26.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto presenti all'adunanza.

26.3 Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altri comuni del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei soci cooperatori ordinari con diritto di voto presenti all'adunanza, purché il totale dei voti favorevoli costituisca almeno 1/3 (un terzo) dei voti complessivamente attribuibili ai soci iscritti a libro soci.

Articolo 27 - Votazioni

27.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

27.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

27.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

— sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

— sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

— sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

— vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Articolo 28 - Voto

28.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

28.2 Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

28.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,

soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile o che non sia un socio inserito nella categoria speciale. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 29 - Presidenza dell'Assemblea

29.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Titolo VI

Amministrazione

Articolo 30 – Amministrazione

30.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con delibera dell'assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

30.2 Qualora la delibera dell'assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

30.3 L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ordinari e sovventori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

30.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data di convocazione dell'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio di mandato.

30.5 Gli amministratori sono rieleggibili.

30.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 31 - Compiti degli Amministratori

31.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

31.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone le competenze, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale se esistente sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

31.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati tecnici, e/o consultivi, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Articolo 32 - Metodi decisionali semplificati

32.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 33, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio.

32.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

32.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

32.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

32.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 33 - Metodo decisionale collegiale

33.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

33.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

33.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 34 - Integrazione del Consiglio

34.1 Qualora per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

34.2 Qualora invece venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio, ad esclusione del caso di cui al periodo precedente, il Consiglio può surrogare il mancante fino alla successiva assemblea, che provvederà alla conferma o sostituzione definitiva.

Articolo 35 - Compensi agli Amministratori

35.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

In ogni caso dovrà essere tenuto conto della normativa in materia di cooperative sociali.

Articolo 36 - Rappresentanza

36.1 L'Amministratore Unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

36.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

36.3 L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Titolo VII

Organo di controllo

Articolo 37 - Collegio Sindacale

37.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, l'assemblea dei soci provvede alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

37.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

37.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Articolo 38 - Compiti

38.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409 *ter* codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 39 - Organo di controllo facoltativo – Revisore Contabile

39.1 Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con delibera dell'assemblea dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

39.2 In caso di nomina facoltativa del revisore, a esso si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 40 - Scioglimento

40.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437^{quater} e 2473;

f) per deliberazione dell'assemblea dei soci.

40.2 Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo 40.1 la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo o all'Amministratore Unico.

40.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

40.4 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Articolo 41 - Devoluzione patrimonio finale

41.1 In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei finanziamenti erogati dai soci di cui all'art. 19 del presente statuto ancora iscritti a bilancio all'epoca della delibera di scioglimento;

- b) l'assegnazione degli importi sottoscritti dai possessori degli strumenti finanziari di cui all'art. 20 e seguenti privi di diritti amministrativi eventualmente emessi, ancora iscritti a bilancio all'epoca della delibera di scioglimento e secondo quanto previsto dalla delibera dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- c) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci ordinari ai sensi dell'art. 8.1 e di quelli effettuati dai soci iscritti nelle categorie speciali;
- d) il rimborso del sovrapprezzo di cui all'art. 8.4, nella misura corrispondente al relativo fondo esistente all'atto della ripartizione del patrimonio netto di liquidazione.

Articolo 42 – Clausola Arbitrale

42.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri (con particolari competenze in campo economico – giuridico), tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte attrice o più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la cooperativa. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione formale del Collegio (cioè dall'atto di nomina da parte del Presidente del tribunale).

42.2 In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

42.3 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla sua formale costituzione (intendendosi per tale a decorrere dalla nomina del Presidente), in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

42.4 Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17.01.2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2003.

42.5 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

42.6 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Titolo IX

Disposizioni generali e finali

Articolo 43 - Regolamenti

43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 26.2

43.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici e consultivi se verranno costituiti.

Articolo 44 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

44.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità prevalente con riferimento altresì alla normativa vigente sulle cosiddette cooperative sociali.

Pertanto:

- a) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante l'esistenza della Società;
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e l'eventuale sovrapprezzo richiesto, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

44.2 I principi in materia di remunerazione del capitale se applicabili, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 45 - Rinvio

45.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.